

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002623	19/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202

OGGETTO: Giudice di Pace di Putignano - R.G. n. 356/2021 - sentenza n. 136/2025 del 08.11.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.362,78.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002782 DEL 18/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 19/03/2026 12:22



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Giudice di Pace di Putignano - R.G. n. 356/2021 - sentenza n. 136/2025 del 08.11.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.362,78.
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE**

VISTI

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D. Lgs n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- la L.R. 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- la Deliberazione n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale – Integrazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, conveniva in giudizio la ASL BA dinanzi al Giudice di Pace di Putignano, - R.G. n. 356/2021 -, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti, per perdita del patrimonio zootecnico a seguito del fenomeno del randagismo; oltre interessi e vittoria di spese di lite;
- la ASL BA si costituiva in giudizio, affidando la difesa ad avvocato interno, chiedeva il rigetto della domanda contestando l'assenza di responsabilità della ASL BA; la causa era istruita per prove documentali e CTU medico legale dalla quale emergeva la responsabilità della ASL BA per non aver provveduto al contrasto del fenomeno del randagismo;
- con sentenza n. 136/2025 del 08.11.2025 notificata il 10.11.2025, il Giudice di Pace di Putignano, accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condannava la ASL BA al risarcimento dei danni e delle spese di lite.

CONSIDERATO CHE

- la L.R. Puglia n. 02/2020 attribuisce in capo alle ASL la responsabilità del contenimento del fenomeno del randagismo e, la giurisprudenza ritiene responsabili le ASL in ipotesi di assenza di attivazione per la repressione del fenomeno. In mancanza di prova in tal senso, l'accoglimento parziale della domanda con l'effetto di una riduzione delle pretese attoree, si riteneva opportuno di non impugnare la sentenza n. 136/2025 del Giudice di Pace di Putignano, che passava in giudicato;
- la struttura Burocratico Legale con nota acclarata al prot. az. n. 30333 del 04.03.2026, indirizzata al difensori dell'attore trasmetteva la quantificazione del danno e delle spese legali, richiedendo inoltre la documentazione necessaria per procedere con la liquidazione; il difensore riscontrava positivamente la quantificazione e a trasmettere l'integrazione documentale richiesta con nota acclarata al prot. az. n. 35974 del 13.03.2026.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore del danneggiato per il risarcimento dei danni subiti, come disposto dal Giudice di Pace di Putignano con sentenza n. 136/2025 ed alla refusione delle spese di lite, come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Giudice di Pace di Putignano n. 136/2025 e per l'effetto:
- liquidare e conseguentemente pagare, in favore del danneggiato, la complessiva somma, di € 576,69 a titolo di risarcimento danni, come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
- liquidare e conseguentemente pagare in favore del difensore dell'attore, la complessiva somma, di € 786,09 a titolo di refusione spese legali, come dettagliato nel *modello privacy*,

parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 1.362,78, venga attinta conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2021 rideterminata negli esercizi successivi;
- procedere al rilascio della differenza positiva fra quanto accantonato e quanto utilizzato pari ad € 429,22 da imputare al conto aziendale n. 76411.000.020 “Altri ricavi e proventi” dell’esercizio finanziario corrente;
- trasmettere il presente provvedimento all’attore per il tramite del suo difensore, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento alla competente Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente determinazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente determinazione dirigenziale è agli atti della S.B.L..

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2021	1.362,78
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2026	429,22

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 18/03/2026 13:08
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 18/03/2026 13:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 18/03/2026 14:57